

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **66/1978** (ECLI:IT:COST:1978:66)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **09/03/1978**; Decisione del **27/04/1978**

Deposito del **10/05/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14428**

Atti decisi:

N. 66

## ORDINANZA 27 APRILE 1978

*Deposito in cancelleria: 10 maggio 1978.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 135 del 17 maggio 1978.*

Pres. ROSSI - Rel. MACCARONE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 416, comma terzo, 423, comma secondo e terzo, e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

1 febbraio 1977 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Lupini Igino e l'Istituto di vigilanza della città di Roma, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 9 novembre 1977.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto di vigilanza e di Lupini Igino, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto in fatto che con ordinanza 1 febbraio 1977 il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 416, comma terzo, in quanto prescrive solo per il convenuto e non anche per l'attore l'obbligo di indicare al momento della sua costituzione in giudizio, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi;

2) dell'art. 423, commi secondo e terzo, in quanto prevede solo per il lavoratore la possibilità di ottenere, nel corso del giudizio, ordinanza di condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo provvisorio nei limiti della quantità che si ritiene provata;

3) dell'art. 429, comma terzo, che prevede a favore del solo lavoratore e non anche del datore di lavoro la condanna al pagamento anche di ulteriore somma per la diminuzione di valore di crediti dedotti in giudizio;

che nel giudizio si sono costituite le parti ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che le questioni concernenti gli artt. 416 e 429 codice procedura civile sono identiche ad altre già dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977;

che la questione riguardante l'art. 423 codice procedura civile è priva del necessario carattere di pregiudizialità e quindi di rilevanza in quanto nel giudizio non era stata proposta da alcuna delle parti domanda per ottenere la provvisoria prevista dalla norma denunciata;

che non sono prospettati profili nuovi o adottati motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 codice procedura civile proposta dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416 e 429 codice procedura civile sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE  
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO  
MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*